

**Comments Template on
 Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance
 Distribution Directive on insurance-based investment products that
 incorporate a structure which makes it difficult for the customer to
 understand the risks involved**

**Deadline
 28 April 2017
 18:00 CET**

Name of Company:	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	
Disclosure of comments:	EIOPA will make all comments available on its website, except where respondents specifically request that their comments remain confidential. Please indicate if your comments on this CP should be treated as confidential, by deleting the word Public in the column to the right and by inserting the word Confidential.	Public
<p>Please follow the following instructions for filling in the template:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ <u>Do not change the numbering</u> in the column "reference"; if you change numbering, your comment cannot be processed by our IT tool ⇒ Leave the last column <u>empty</u>. ⇒ Please fill in your comment in the relevant row. If you have <u>no comment</u> on a paragraph or a cell, keep the row <u>empty</u>. ⇒ Our IT tool does not allow processing of comments which do not refer to the specific numbers below. <p>Please send the completed template, in Word Format, to CP-17-001@eiopa.europa.eu.</p> <p>Our IT tool does not allow processing of any other formats.</p> <p>The numbering of the questions refers to the Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance Distribution Directive on insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved</p>		
Reference	Comment	
General Comments		

Comments Template on Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance Distribution Directive on insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved		Deadline 28 April 2017 18:00 CET
Question 1		
Question 2		
Question 3		
Question 4	<p>Si osserva che nella categoria dei prodotti di investimento assicurativi contemplati dalla Linea Guida 1, o che comunque incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio assunto, dovrebbe essere espressamente esclusa l'ipotesi dell'investimento da parte tali di prodotti in strumenti derivati, in considerazione delle finalità non speculative bensì di copertura a favore del cliente che determina oggettive caratteristiche di bassa rischiosità. Tale struttura contrattuale ampiamente consentite dalla normativa italiana di riferimento (v. Regolamento Ivass N. 24 del 6 giugno 2016 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche).</p> <p>Sempre con riferimento alla Linea Guida 1 relativa ai prodotti di investimento assicurativi che hanno come sottostante strumenti finanziari non complessi ai sensi della direttiva MIFID II, si rileva una apparente incongruenza fra la classificazione degli OICR prevista dalla citata Linea Guida e quella indicata dal Regolamento IVASS (Autorità di vigilanza sul settore assicurativo) n. 24 del 6 giugno 2016. Infatti, pur riconoscendo le differenti finalità delle normative, si segnala come gli OICR siano considerati, da un lato, uno strumento complesso per gli investimenti di una compagnia di assicurazione e, dall'altro e ai fini MIFID II, uno strumento finanziario ritenuto non complesso, rendendo di conseguenza non complessi anche i prodotti di investimento assicurativi che abbiano degli OICR (non strutturati) come sottostante (in assenza di strutture contrattuali complesse).</p>	
Question 5	<p>Linea Guida 2, paragrafo 1.</p> <p>In via generale, con riferimento alla <i>"struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio sotteso"</i> si segnala che le regole che andranno a disciplinare la qualificazione di prodotto complesso/non complesso non hanno riflesso unicamente</p>	

**Comments Template on
Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance
Distribution Directive on insurance-based investment products that
incorporate a structure which makes it difficult for the customer to
understand the risks involved**

**Deadline
28 April 2017
18:00 CET**

sull'*execution only* ma anche nell'ambito della futura documentazione pre-contrattuale, posto che nel KID andrà esplicitamente indicato se un prodotto è complesso o meno (cfr. Regolamento REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014, Art. 8, co.3, lett.b).

Ciò premesso, si ritiene che i criteri contenuti nelle Linee Guida in base ai quali la Compagnia sarà chiamata a valutare la complessità del prodotto siano eccessivamente generici e soggetti alla libera interpretazione da parte dei diversi *player*. Si correrebbe quindi il rischio di avere sul mercato prodotti con le medesime caratteristiche ma classificati diversamente (complesso per qualcuno, non complesso per altri) con i seguenti effetti:

- 1- Mancato raggiungimento dell'obiettivo di "protezione del cliente";
- 2- Possibili ripercussioni di natura commerciale (a parità di prodotto il cliente sarebbe maggiormente propenso all'acquisto di quello classificato come "non complesso").

Si raccomanda pertanto una formulazione più puntuale dei criteri indicati.

Linea Guida 2, paragrafo 2.

Con riferimento alle indicazioni formulate nella Linea Guida 2 si osserva che le ipotesi richiamate alle lettere a), b) e c) del par. 2 non sono frequenti nella prassi, rappresentando per lo più esempi teorici, soprattutto con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) (prodotti privi della facoltà di riscatto anticipato) o a quelle di cui alla lettera c) (prodotti con costi di riscatto irragionevoli).

Quanto alla lettera a), invece, si sollevano delle perplessità con riferimento all'ipotesi implicita secondo cui nei prodotti vita l'impresa di assicurazione possa esercitare una certa discrezionalità nella determinazione della prestazione o del valore di riscatto.

Nell'ordinamento italiano sono previste unicamente le clausole che consentono all'assicuratore la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (es. clausole di

**Comments Template on
Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance
Distribution Directive on insurance-based investment products that
incorporate a structure which makes it difficult for the customer to
understand the risks involved**

**Deadline
28 April 2017
18:00 CET**

riduzione del minimo garantito con riferimento alla lett. a.), ma che sono ampiamente limitate dal necessario rispetto delle regole poste dal Codice a tutela dei consumatori e dalle disposizioni di dettaglio sancite dall'Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo (IVASS).

Con riferimento alla lett. c) del par. 2, si osserva che di norma i costi di riscatto applicati al cliente non configurano una penalizzazione dello stesso, ma sono la conseguenza del diverso equilibrio tecnico-assicurativo del prodotto nel momento in cui il cliente esercita l'opzione di risolvere anticipatamente il contratto. Per tale motivo, essi non configurano una penalizzazione.

In altri termini, il costo dell'opzione non può in alcun modo essere considerato un elemento che rende difficoltosa la comprensione del prodotto. Si chiede pertanto l'eliminazione della lett. c).

Linea Guida 2, paragrafo 3.

Con riferimento ai criteri di cui alla lettera a), romanini (i) e (ii) del par. 3 della Linea Guida 2 si osserva che il criterio della *"difficile comprensibilità delle caratteristiche del prodotto da parte del cliente"* è un criterio soggettivo che non consente un'agevole classificazione. Si raccomanda quindi la riformulazione del concetto in termini più oggettivi.

Con riferimento alla lettera d) del par. 3 della Linea Guida 2 che indica come di difficile comprensione la cd. "clausola del beneficiario" si raccomanda l'eliminazione di tale inciso dal momento che non c'è rischio concreto che la prestazione venga eseguita nei confronti di soggetti diversi da quelli intesi dal cliente.

La clausola del beneficiario, infatti, consente al cliente di esprimere la propria preferenza circa l'utilizzo del prodotto assicurativo vita, incluso il prodotto di

**Comments Template on
Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance
Distribution Directive on insurance-based investment products that
incorporate a structure which makes it difficult for the customer to
understand the risks involved**

**Deadline
28 April 2017
18:00 CET**

investimento assicurativo.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'istituto del beneficiario, poi, è tipico dell'assicurazione vita a favore di terzi prevista all'art. 1920 codice civile ed è parimenti applicabile ai prodotti vita di puro rischio oltre che di investimento. Anche i prodotti vita di puro rischio sono configurabili secondo lo schema dell'assicurazione vita in favore di terzi, ma ciò nonostante la normativa europea non li considera prodotti complessi ai fini IDD.

Inoltre, l'assicurazione vita in favore di terzi appartiene alla categoria del contratto a favore di terzi previsto dalla normativa codicistica italiana, e si caratterizza per la facoltà di determinare e modificare/revocare il beneficiario.

Tuttavia anche i prodotti finanziari non emessi da imprese di assicurazione sono astrattamente configurabili secondo lo schema giuridico del contratto a favore di terzi e comprendono anch'essi la possibilità di determinare e modificare/revocare il beneficiario. La clausola del beneficiario prevista nei prodotti finanziari non emessi da imprese di assicurazione non viene però considerata da ESMA come elemento di complessità (si vedano gli orientamenti di ESMA in materia di strumenti di debito complessi e debiti strutturati).

Pertanto considerare la clausola del beneficiario come elemento di complessità potrebbe comportare un'evidente disparità di trattamento normativo (e conseguentemente di tutela per il cliente) tra prodotti assicurativi di investimento e prodotti di investimento non assicurativi.

Conseguentemente, si potrebbe così verificare una disparità di trattamento tra diversi operatori sul mercato (imprese di assicurazione e non) a fronte dell'emissione di prodotti costruiti nella medesima maniera, ovvero secondo lo schema del contratto in favore di terzi con clausola del beneficiario.

Comments Template on Consultation Paper on the proposal for Guidelines under the Insurance Distribution Directive on insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved		Deadline 28 April 2017 18:00 CET
	Si raccomanda quindi l'eliminazione della lett. d), par. 3.	
Question 6	<p>Uno dei requisiti indicati nel parere tecnico (Technical Advice di Eiopa, punto a), pag. 32), qualifica un prodotto IBIP come "non-complex" se esiste un livello di garanzia del capitale alla scadenza o in fase di riscatto, pari almeno al premio investito. Tale requisito non sembra rinvenirsi tuttavia nelle presenti Linee Guida proposte da EIOPA.</p> <p>L'esempio illustrativo n. 3 riportato nel testo di proposta delle Linee Guida fa riferimento infatti a un livello di garanzia da parte dell'impresa assicuratrice pari all'80% dei premi pagati dal cliente.</p> <p>Alla luce di quanto espresso, si raccomanda quindi di chiarire se un prodotto IBIP possa qualificarsi come non complesso anche in presenza di un livello di garanzia del capitale che non sia pari al 100% del premio investito.</p>	
Question 7		
Question 8	<p>Relativamente agli esempi proposti – e con specifico riferimento all'esempio illustrativo n.10, pag. 34, – si segnala che nel testo si parla di garanzia per scadenza o riscatto pari almeno all'importo dei premi pagati; in realtà si dovrebbe parlare di capitale assicurato, in quanto è questo che viene garantito. Si segnala sul punto che all'interno dei Technical Advice (pag. 98, lett a) si parla di «...the amount of premiums paid by the customer minus legitimate cost levied»).</p> <p>Si raccomanda quindi di apportare le necessarie modifiche all'esempio, al fine di allinearne la formulazione rispetto a quanto riportato nei Technical Advice.</p>	
Question 9		